

COMUNE DI ALTAMURA

D.D. n. 522 del 1 giugno 2020.

D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Procedura di VAS con VINCA PDL in zona D/1 – comparti L-K del PRG località Parchi Calia. Intervento urbanistico esecutivo di riproposizione in variante al PDL approvato con DCC n. 9 del 03/02/2002.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / IL RUP

con nota prot. n. 74130 del 18.10.2019 il Servizio Urbanistica del Comune di Altamura in qualità di Autorità procedente trasmetteva, al Servizio Ambiente Comunale ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S., la documentazione in formato cartaceo ed elettronico costituita da copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano D.G.C. n. 142/2019, Rapporto Ambientale Preliminare per verifica V.A.S., relazione paesaggistica, elaborati piano, V.INC.A., tutto relativo all'intervento urbanistico esecutivo di riproposizione in variante del P.D.L. sito alla località "Parchi Calia – via Gravina" in zona industriale – artigianale D1 – comparti "K-L" del PRG;

con nota prot. n. 76014 del 24.10.2019, il Servizio Ambiente del Comune, in qualità di Autorità Competente Delegata in materia di V.A.S., comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale Comunale della documentazione ricevuta ai seguenti Soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia – Servizio Urbanistica – Servizio Assetto del Territorio (Ufficio attuazione pianificazione paesaggistica – Servizio Tutela delle Acque, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche – Servizio Agricoltura U.P.A. di Bari – Servizio Foreste;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
- Autorità di Bacino della Puglia;
- Autorità Idrica Pugliese;
- AQP – Direzione Servizi Tecnici;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Azienda Sanitaria Locale di Bari;
- Provincia di Bari – Servizio Ambiente e Rifiuti – Servizio Viabilità e Trasporti – Servizio Urbanistica ed Espropriazioni;
- Autorità interregionale di Bacino della Basilicata;
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari;
- Servizio Urbanistica – Comune di Altamura;

nella stessa nota si invitava:

i soggetti competenti in materia ambientale (S.C.M.A.) ad inviare il proprio contributo con le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 della L.R. n. 44/2012.

Dato atto che :

con nota prot. 81020 del 13/11/2019, la Regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica rappresentava quanto segue : *“la trasformazione insediativa proposta, data la collocazione dell'area posta tra i contesti urbani periferici e l'insediamento produttivo, con la previsione delle aree standard destinate a verde sulla fascia di uso pubblico a ridosso delle vie Gravina e Uva Spina, contribuisce solo in parte alla costruzione di una rete ecologica urbana, così come previsto dal progetto dello “schema direttore della rete ecologica polivalente (REP-SD), nonché alla riqualificazione paesaggistica dei contesti limitrofi e alla mitigazione con spazi adiacenti come disposto con*

le azioni generali e specifiche relative all'articolazione tematica di cui alla sezione B in particolare B.2 e B.3 delle linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate (APPEA)";

con nota prot. n. 84867 del 26/11/2019 la Regione Puglia Servizio risorse idriche, per quanto di competenza ha espresso parere favorevole evidenziando che il PDL "non presenta vincoli cogenti";

con nota prot. 85342 del 27/11/2019, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città Metropolitana di Bari rappresentava che: *"l'intervento non interessa un'area tutelata ai sensi della Parte II e Parte III del Codice dei Beni Culturali. Considerando le tipologie degli interventi previsti, questa Soprintendenza ritiene di non dover presentare osservazioni per quanto riguarda la tutela dei beni architettonici e paesaggistici e ritiene che l'intervento non debba essere assoggettato a procedura di VAS in quanto il PDL riguarda un'area in continuità con la zona industriale e artigianale prevista dal PRG vigente e pertanto già antropizzata. Per quanto riguarda la tutela dei beni archeologici, si fa presente che, qualora durante i lavori dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04 il soggetto responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza;*

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'appennino Meridionale della Puglia, con nota del 17/12/2019 prot. 14650 rappresentava che "le opere di progetto appaiano interferire con le aree disciplinate dalle NTA allegata al richiamato PAI"

Considerato che:

- l'Autorità procedente è il Comune di Altamura Servizio Urbanistica;
- il Proponente del P.d.L. sito alla Località Parchi Calia – Via Gravina in zona industriale – artigianale D/1 comparti k-l del P.R.G. approvato con D.C.C. n. 9 del 3.1.2002 è la ditta Soc. SILCO srl e altri;
- l'Autorità competente delegata è il Comune di Altamura Servizio Ambiente ed Ecologia ai sensi della L.R. 44/2012 e L.R. 4/2014;
- il PdL - stralcio in zona D/1 – Comparti K-L del P.R.G in zona Industriale – Artigianale, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., è stato assoggettato a Valutazione di Incidenza data la vicinanza ai siti della Rete Natura 2000 nell'area interessata (SIC-ZPS "Murgia Alta" IT9120007); ai sensi dell'articolo 17 comma 1 della L.R. 44/2012 modificata dalla L.R. 4/2014, la Valutazione di Incidenza è effettuata nell'ambito del procedimento di V.A.S. del piano o programma e nei casi in cui operano le deleghe previste dall'art. 4 della L.R. 44/2012 il provvedimento di verifica e/o il parere motivato da atto degli esiti della valutazione di incidenza.
- l'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S., ai sensi dell'art. 6 comma 1bis della L.R. n. 11 del 12.04.2001 e ss.mm.ii. è competente ad esprimere parere di incidenza per i piani territoriali urbanistici di settore e loro varianti;
- l'Ente preposto all'approvazione definitiva del piano/programma è il Comune di Altamura.

Si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione in in zona D/1 – Comparti K-L del P.R.G, sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, dando atto che gli atti citati sono depositati presso gli uffici dell'autorità competente delegata.

CARATTERISTICHE DEL P. DI L. STRALCIO IN ZONA D/1 – COMPARTI L-K DEL PRG ALLA LOCALITÀ PARCHI CALIA – VIA GRAVINA

Dall'esame della documentazione in particolare del rapporto preliminare di verifica e dalla relazione istruttoria compiuta dall'autorità procedente, l'intervento consiste nel rinnovo convenzione e riproposizione in variante al piano di lottizzazione approvato con delibera di consiglio comunale n. 9 del 03/01/2002 ubicato in zona industriale - argianale "D1" comparto "L-K" del PRG; detto Piano di Lottizzazione risulta convenzionato, in data 14.03.2005, pertanto considerato che risulta decaduto in quanto sono decorsi i termini ex art. 17, c. 2 della L. 1150/42 e stante il subentro di piani sovraordinati quali P.P.T.R. è necessario procedere alla riadozione e approvazione dello stesso.

Dalla visione delle tavole progettuali allegate al P.d.L. si evince che l'intervento prevede la conferma della viabilità prevista dal PdL originario di cui si evidenzia che sono state autorizzate le OO.UU.PP. con Determina n.1777 del 31/12/2007; adeguamento del PdL all'art.18 delle NTA modificato dalla D.C.C. n.37/2007 e all'allegato 1 della stessa delibera (D.C.C. n.37/2007);

modifica della conformazione delle tipologie edilizie, con l'eccezione dei lotti T1 e T7 che risultano realizzati con titoli edificatori regolarmente assentiti;

La proposta progettuale risulta trasmessa a firma dei proprietari delle aree e precisamente:

EDIL CO srl : fg 156 p.lle 789, 795, 797, 798;

S.I.L.CO. Srl : fg 156 p.lle 791, 792, 799, 800;

T.E.A. COSTRUZIONI srl : fg 156 p.lle 783, 784;

SE.GE.CO srl : fg 156 p.lle 787, 788;

I.M.E.R. srl : fg. 156 p.la 730;

DOMENICO SIMONE COSTRUZIONI srl : fg 156 p.la 729;

EDIL UTENSILI srl : fg 156 p.la 728;

R.M. IMMOBILIARE srl (già PATELLA srl) : fg 156 p.la 786;

GRAD COSTRUZIONI srl (già STEEL srl) : fg 156 p.la 790, 796;

SE.SI. IMMOBILIARE (già LEATHER srl) : fg 156 p.la 785;

Dalla documentazione allegata, sono deducibili i seguenti aggiornamenti/interventi, meglio descritti come segue:

Il P.d.L., che si ripropone, si riferisce alla lottizzazione a scopo edilizio di terreni in Altamura alla Contrada Pacciarella, nell'area compresa tra via Gravina a Sud, Via dell'Uva Spina a Nord, la lottizzazione realizzata in zona C3 Pacciarella ad est e l'insediamento industriale esistente ad Ovest;

più precisamente l'area interessata dal presente P.d.L. corrisponde ai comparti L-K individuati nella Tav. 7C del P.R.G. adeguato alla L.R. 56/80, relativo alla zona industriale-artigianale D1.

E' perfettamente conforme al PdL già approvato dal C.C. in data 03/01/2002 con Delibera Consiliare n°9, al dispositivo delle delibere C.C. n°54 del 30/06/1999 e n°65 del 18/05/2000, approvate dalla Giunta Regionale il 10/12/2002 con delibera n°2024, che, in variante agli artt. 18 e 15 delle N.T.A. hanno portato il rapporto di copertura (Q) al 50% e l'altezza massima (Hm) a ml. 10,00, nonché alle norme generali fissate dal P.R.G. all'art. 18 per la "zona industriale - artigianale D1" e nel R.E; la viabilità di progetto del P.d.L. è costituita da due traverse di via Gravina e da una parallela a quest'ultima a Nord che ricalca l'andamento della vecchia strada provinciale per Gravina, attualmente via dell'Uva Spina – via del Cardoncello.

Le aree cedute al Comune di Altamura sono distribuite lungo l'asse di via Gravina, per una profondità di ml. 20 e destinate ad aree a parcheggio ed aree attrezzate a verde, e lungo via dell'Uva Spina per l'intero spessore del tratto confinante con il complesso residenziale adiacente, anche qui destinate a parcheggio ed a verde attrezzato, come riscontrabile dalle planimetrie di P.d.L. che seguono.

Le singole tipologie edilizie, seppure differenti per dimensioni, sono state progettate secondo un unico schema tipologico che prevede un corpo di fabbrica di forma quadrangolare, con un unico livello di piano,

tutte con una superficie porticata sul fronte adiacente nella maggior parte dei lotti, o con doppio porticato sui fronti corti nei casi di opifici di maggiori dimensioni, in maniera da predisporre una futura suddivisione in due distinti opifici; le due già realizzate nei lotti T1 e T7 hanno, invece, adottato uno schema tipologico libero. Sul piano più strettamente funzionale l'impianto urbanistico del PdL in oggetto è totalmente confermato e prevede:

- a) l'accorpamento delle aree destinate a soddisfare l'intero fabbisogno di aree a standard, ubicate lungo via Gravina e lungo la vecchia provinciale per Gravina;
- b) il rispetto dell'impianto stradale esistente, con l'allargamento della vecchia provinciale per Gravina a ml. 16.00, e la realizzazione di due strade, una in corrispondenza dell'esistente via del Mandorlo, per una larghezza di ml. 14.00 e l'altra, a quest'ultima parallela, in adiacenza alla recinzione esistente a Ovest di ml. 13.00;
- c) 15 lotti fondiari su cui insistono altrettante tipologie di cui risultano realizzati il T1 della Patella s.r.l. (F.M.156 Part.IIa 786) ed il T7 della Edil Utensili s.r.l. (F.M.156 Part.IIa 728). Il tutto nell'ambito del puntuale rispetto di indici di fabbricabilità, altezze massime, rapporti di copertura corrispondenti a quelli fissati dal P.R.G. vigente all'art.18 delle relative N.T.A. così come modificati dal dispositivo delle delibere C.C. n°54 del 30/06/1999 e n°65 del 18/05/2000, approvate dalla Giunta Regionale il 10/12/2002 con delibera n°2024, che, in variante agli art. 18 e 15 delle N.T.A. hanno portato il rapporto di copertura (Q) al 50% e l'altezza massima (Hm) a ml. 10,00, il tutto meglio specificato nella tav. 5.

Dimensione del Progetto e parametri urbanistici sono i seguenti:

Le aree interessate dal piano sono individuate nel foglio di mappa 156 p.lla 789, 795, 797, 798, 791,792, 799, 800, 783, 784, 787, 788, 730, 729, 728, 786, 790, 796, 785;

I dati urbanistici del piano oggetto di riproposizione sono :

Pertanto il volume massimo edificabile nei due Comparti L-K è pari : $V_{max} = St \times lft = mq \ 54.894,80 \times 2,5 \ mc/mq = mc \ 137.237,00$;

la Sp superficie da destinare a spazi pubblici (art.5 D.M. n.1444/68) è pari : $Sp=10\% \ St=10\% \ di \ mq \ 54.894,80 = mq \ 5.489,48$;

la Sf (superficie fondiaria) è pari : $Sf = St - Ss - Sp = mq \ (54.894,80 - 8.502,00 - 5.489,48) = mq \ 40.900,50$ dove Ss è la superficie stradale pari a mq 8.502,00;

l'indice di fabbricabilità fondiaria medio è pari : $Iff = V_{max} / Sf = mc137.237,00 / mq \ 40.900,50 = 3,35 \ mc/mq$;
L'indice di 3,35 mc/mq è stato utilizzato per tutti i lotti tranne per i lotti T7-T8-T9 dove è stato utilizzato l'indice 2,5 mc/mq.

Le opere di Urbanizzazione primaria previste dall'originario P.d.L., autorizzate con D.D. n. 1777 del 31.12.2007, non hanno avuto inizio per decorrenza dei termini della convenzione;

CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL P. DI L. STRALCIO IN ZONA D/1 – COMPARTI L-K DEL PRG ALLA LOCALITÀ PARCHI CALIA – VIA GRAVINA

Dalla Lettura del R.A.P. il territorio d'interesse della proposta di lottizzazione è morfologicamente sub pianeggiante, caratterizzato da piccoli dislivelli tipici del paesaggio murgiano. Dal punto di vista litologico l'area in esame presenta in affioramento il complesso calcareo al pleistocene calabriano, tipico della fascia pedemontana delle Murge, noto come "Tufi di Gravina". A queste formazioni si affiancano calcari ceroidi e detritici a rudiste, stratificate, alternati a livelli marno-calcarei indicanti episodi salmastri. Tali formazioni prendono il nome di Calcare di Altamura risalente al periodo Sononiano. La permeabilità delle rocce calcaree risulta legata agli effetti del carsismo (ricollegabili alle oscillazioni gladio-eustatiche del livello marino) ed alla loro frantumazione, piuttosto che alla litologia.

Dall'osservazione delle ortofoto Sit Regione Puglia 2013 e dalla carta dell'Uso del Suolo (2011) si rileva che l'area interessata è collocata all'interno di una più vasta area antropizzata e urbanizzata.

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal Piano si riporta il seguente quadro, dedotto sia da quanto contenuto nel documento di verifica che dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area in esame: da quanto rappresentato negli elaborati e secondo quanto riportato nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Basilicata non è compresa in aree a rischio idrogeologico.

In riferimento alla tutela delle acque l'area:

non rientra tra la perimetrazione del piano di tutele delle acque in particolare tra le zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A, tipo B, tipo C e tipo D, acquiferi porosi aree di tutele quantitative, acquiferi carsici – aree vulnerabili da contaminazione salina e area di tutela quali – quantitativa, area soggette a contaminazione salina, canale principale dell'AQP Lama Genzano, area per approvvigionamento idrico di emergenza.

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e ai vincoli ed alla sensibilità ambientale delle aree in cui ricade il Piano (allegato I al Reg. Regionale n. 18/2013) l'area di intervento:

non è interessata da aree protette di tipo nazionale, regionale;

non ricade nelle zone umide individuate nella convenzione di Ramsar;

ricade nella perimetrazione del SIC - ZPS "Murgia Alta" (IT9120007) e nell'IBA 135 "Murge" e Important Bird Area, pertanto risulta necessaria la Valutazione d'Incidenza, dei cui esiti si da atto nel paragrafo successivo;

non rientra tra siti UNESCO;

non sono presenti beni culturali così come indicati nell'art. 10 dell'ex D.lgs. 42/2004;

non ricade in zone di interesse archeologico in particolare in aree di rilevante interesse archeologico e paesaggistico art. 142 comma 1 (a) e (b) del d.lgs. 42/2004;

non sono presenti immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (ex art. 136 del d.lgs. 42/2004);

non rientra tra i siti potenzialmente inquinati, siti di interesse nazionale e aree soggette a piano di risanamento della qualità dell'area;

Relativamente ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area in oggetto, in riferimento:

al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - PPTR, approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e ss.mm.ii:

l'area è inserita nell'ambito paesaggistico "Alta Murgia"; si rileva la presenza di componenti delle aree protette e dei siti naturalistici 6.2.2 – U.C.P. siti naturalistici di rilevanza naturalistica - SIC/ZPS "Murgia Alta" e la presenza di componenti paesaggistici culturali 6.3.1 – U.C.P. città consolidata;

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti.

Circa lo smaltimento dei reflui urbani, la lettura del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 "Programma delle Misure") consente di rilevare che il Comune di Altamura invia i propri scarichi fognari all'impianto di depurazione sito in Altamura che ha come recapito il Torrente Jesce (classificato come corpo idrico superficiale non significativo). Per tale impianto, che risulta dimensionato per 70.957 Abitanti Equivalenti a fronte di un carico generato di 95.414 Abitanti Equivalenti, nel PTA si prevede un ampliamento/adequamento;

Dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebonifica.puglia.it>), il Comune di Altamura, ha una percentuale pro-capite di RSU pari a circa 400 kg/anno per il 2019 e una percentuale di RD per l'anno 2019 di circa il 70 %;

Dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il P.R.Q.A., il territorio di Altamura è classificato come zona attività produttive A ("Comuni caratterizzati principalmente da emissioni in atmosfera da traffico auto veicolare. Si tratta di comuni con elevata popolazione, principalmente collocati nella parte settentrionale della provincia di Bari"), in cui trovano attuazione le misure per il traffico. Le misure per la mobilità e per l'educazione ambientale si applicano, in via prioritaria nei comuni per i quali è stato registrato o stimato

uno o più superamenti dei valori limite, ovvero quello rientranti nelle zone A e C. Nel Comune di Altamura è presente n. 1 centralina, per il monitoraggio dell'aria dell'A.R.P.A. Puglia, su Via Gologota.

In relazione all'inquinamento acustico, ad oggi, il Comune di Altamura non è dotato del Piano di Zonizzazione Acustica secondo le disposizioni della L. 447/95 e della L.R. 3/2002.

Dal punto di vista dell'inquinamento elettromagnetico, ad oggi, il comune di Altamura non è dotato del Piano di Zonizzazione Elettromagnetica;

Dal punto di vista del monitoraggio del gas RADON, la Regione Puglia non è ancora dotata del piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione del RADON pertanto in conformità a quanto previsto dalla art. 25 della Legge Regionale n. 36 del 09/08/2017 occorre effettuare la verifica, preliminarmente all'approvazione del PDL, circa il grado di concentrazione del gas.

CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DEL P. DI L. STRALCIO IN ZONA D/1 – COMPARTI L-K DEL PRG ALLA LOCALITÀ PARCHI CALIA – VIA GRAVINA

Da quanto riportato nel R.A.P. l'impatto delle opere previste nel P.d.L. nei confronti del territorio limitrofo riguarderà la fase di realizzazione delle opere (fase di cantiere) e la fase di esercizio con aumento dei veicoli presenti in loco. Il progetto prevede la realizzazione di nuovi fabbricati con miglioramento e sistemazione dell'area, in parte non curata.

Saranno realizzate le urbanizzazioni primarie con miglioramento della circolazione dei veicoli.

Trattandosi di un'area già trasformata non si avrà un impatto negativo sull'ambiente. Il costo ambientale prodotto dalla realizzazione dei corpi di fabbrica sarà minimizzato e si cercherà di non alterare l'andamento geomorfologico della zona raccordando le quote stradali esistenti e gli scavi saranno limitati. Non si prevedono impatti significativi su aria e clima a seguito degli interventi previsti, gli unici impatti che interessano l'aria ed il clima potranno essere solo quelli derivanti dall'utilizzo delle macchine ed apparecchiature in fase di cantiere; l'impatto dell'inquinamento da polvere o terra può essere contenuto bagnando le aree di lavorazione, in fase di esercizio si cercherà di limitare la movimentazione dei veicoli.

L'utilizzo dell'area per realizzare i nuovi manufatti e, precisamente, gli edifici nuovi, non comporterà effetti sul rischio idraulico, nella zona non sono presenti sorgenti né corsi d'acqua superficiali e le eventuali falde risultano profonde; saranno previsti idonei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, con riutilizzo delle stesse acque per innaffiamento delle aree a verdi a farsi, con sistema di raccolta delle acque delle coperture in apposite cisterne interrato e depurazione tramite idoneo impianti.

Gli effetti salienti riguardano la modifica della permeabilità dovuta alla riduzione della copertura vegetale, tale impatto risulta, tuttavia, poco rilevante e verrà mitigato dalla realizzazione di nuove e più qualificate coperture di vegetazione negli spazi di terreno libero dalle costruzioni e sedi viarie e le aree pedonali saranno sistemate con pavimentazioni drenanti.

La tipologia di intervento non si ripercuote sul clima acustico dell'area se non in fase di realizzazione, per l'uso di escavatori e macchinari, una volta cessata tale attività, tali impatti sono minimi.

I corpi di fabbrica saranno realizzati in maniera da rispondere agli accorgimenti di edilizia sostenibile secondo i criteri di cui all'art 2 della L R 13/2008 'Norme per l'abitare sostenibile' che promuovano, tra l'altro, l'adozione di impiantistica termica rispettosa delle norme sull'inquinamento acustico; gli edifici saranno dotati di sistemi di climatizzazione passiva di ultima generazione e coibentazione ottimale delle strutture e le emissioni sonore saranno quelle generate dai motori dei veicoli.

Dalla valutazione degli effetti potenziali sulle componenti floristiche e faunistiche dell'area oggetto del Piano non emergono criticità, la copertura vegetale esistente e rappresentata da colture di tipo seminativo e arboreo, prevalentemente uliveti che andranno opportunamente salvaguardati; gli unici animali sono rappresentati dai rari uccelli tipici del paesaggio urbano.

Con gli interventi del progetto non si avrà sottrazione né alterazione degli habitat faunistici.

L'area del progetto non è attraversata né interessata da elettrodotti, non sono presenti sorgenti emittenti in grado di generare campi elettromagnetici a maggiori frequenze (emittenti radiofoniche, o stazioni radiobase), pertanto in nessun luogo dell'area interessata dal progetto sono previste, nelle condizioni specificate dalla

norma vigente, valori di campo magnetico o elettromagnetico superiori all'obiettivo di qualità; sarà prevista l'utilizzo di disgiuntori e cavi schermati e il decentramento dei contatori e delle dorsali di conduttori.

I fabbricati a farsi saranno dotati di idonei impianti ed accorgimenti costruttivi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche quali impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari e termici e fotovoltaici integrati, maggiori spessori di isolamento del fabbricato, il tutto secondo i criteri della L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile".

Per quanto attiene all'inquinamento luminoso le scelte progettuali relative all'illuminazione pubblica faranno riferimento alle Linee Guida regionali contenute nel disposto della LR n°15 del 23/11/2005 e il Regolamento Regionale 22 agosto 2006 n. 13 in materia di inquinamento luminoso;

l'illuminazione privata che verrà realizzata non comporterà criticità relative all'inquinamento luminoso, l'area è situata in una zona dove è già presente un sistema illuminante. Il contenimento dell'inquinamento luminoso non dovrà in ogni caso interferire con la necessità di garantire la sicurezza per quanto riguarda la circolazione dei veicoli e la tutela della persona; dovranno essere perciò rispettati tutti i parametri di luminosità minima in base alle destinazione ed agli usi del territorio.

Dal punto di vista della produzione dei rifiuti urbani, l'intervento previsto conduce ad un marginale incremento, i rifiuti prodotti dagli insediamenti della nuova area verranno raccolti e trattati secondo la normativa vigente. Gli interventi previsti nel Progetto sono coerenti con le indicazioni di sviluppo territoriale prevista dal P.R.G. e pertanto ampiamente considerati nel piano di smaltimento adottato dall'Amministrazione Comunale; saranno realizzate aree per la raccolta differenziata dei rifiuti (parte organica, carta, plastica ecc.) all'interno della lottizzazione.

Per quanto riguarda la probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti, non si rilevano particolari effetti negativi o irreversibili, non ci sono cumuli degli impatti, l'opera da realizzare ha carattere locale e non c'è natura transfrontaliera; non sono presenti rischi per la salute umana o per l'ambiente e l'attività che si intenderà svolgere sarà del tipo residenziale e/o commerciale e/o artigianale e/o servizio, pertanto non si prevedono rischi né per la salute umana, né per l'ambiente.

Pertanto, attesa la natura e l'entità delle trasformazioni previste, nonché le caratteristiche delle aree interessate, si ritiene che tali impatti legati all'intervento possano essere controllati assicurando il rispetto delle disposizioni già imposte dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali e di ulteriori prescrizioni, in aggiunta alle già citate misure di mitigazione individuate nella relazione.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL P. DI L. STRALCIO IN ZONA D/1 – COMPARTI L-K DEL PRG ALLA LOCALITÀ PARCHI CALIA – VIA GRAVINA

L'art. 17 della Legge Regionale n. 44/2012 modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 4/2014 stabilisce che il provvedimento di verifica è espresso dall'autorità competente e nei casi in cui operano le deleghe ai Comuni, questi ultimi danno atto nei relativi provvedimenti degli esiti della valutazione di incidenza. In data 12/05/2020 è stato assunto al prot. gen. con n. 32705 la determina Regionale n. 88 relativa alla V.INC.A. del PdL stralcio in zona zona D/1 – comparti L-K del PRG alla località Parchi Calia, i cui esiti sono:

"Esaminati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SICZPS "Murgia Alta", cod. IT9120007, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e ss.mm.ii. si parere favorevole di valutazione di incidenza a condizione che :

- 1. in fase di cantiere si adottino le misure necessarie al contenimento di polveri e rumori;*
- 2. sia rispetto il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;*
- 3. si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentono il risparmio di risorse e di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo;*

4. per le aree a verde, sia prevista la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive autoctone, idonee all'alimentazione dell'avifauna frugivora (sorbo domestico, corbezzolo, olivo, fillirea, alloro, rosa canina, biancospino) in modo da garantire dei corridoi ecologici di connessione periurbana.

In conclusione, dall'istruttoria effettuata e dalle motivazioni sopra riportate, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, si ritiene che il Piano di Lottizzazione in zona D/1 – comparti L-K del PRG alla località Parchi Calia nel Comune di Altamura non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) pertanto si propone al Dirigente competente l'assunzione del provvedimento consequenziale finalizzato ad escludere il piano dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati nella strumentazione attuativa del Piano in oggetto:

- si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama la necessità di rispettare quanto previsto dalla normativa regionale in materia (R.r. n. 26 del 9.12.2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia");
- qualora durante i lavori dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04 il soggetto responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione alla Soprintendenza per i provvedimenti di competenza;
- si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:
- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);
- di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);
- sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;
- siano adottate idonee tecniche costruttive che prevedano l'impiego di materiali fonoassorbenti allo scopo di limitare entro i limiti massimo cautelativi di rumorosità previsti per aree particolarmente protette;
- per le fasi di cantiere, da gestire in accordo con quanto previsto dalla l.r. 3/2002, si persegua il contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;
- si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare

- riferimento alle terre e rocce da scavo;
- tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti, devono essere realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico e nel rispetto delle tipologie tradizionali e degli equilibri ecosistemico-ambientali” si rappresenta inoltre che la vegetazione presente nell’area d’intervento ha una potenziale funzionalità ecologica idonea e compatibile per assicurare e garantire la realizzazione e la fruizione della rete ecologica urbana coerentemente con quanto previsto dal progetto strategico “la rete ecologica regionale” del PPTR;
 - garantire una qualità paesaggistica e continuità ecologica delle aree a “verde-standard commerciali”, “area a verde pubblico a cedere al Comune” e “stalli parcheggi pubblici a cedere al Comune” con :
 - specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico - vegetazionale locale. In ogni caso sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere;
 - materiali drenanti o semipermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l’impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;
 - per le aree a verde, sia prevista la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive autoctone, idonee all’alimentazione dell’avifauna frugivora (sorbo domestico, corbezzolo, olivo, fillirea, alloro, rosa canina, biancospino) in modo da garantire dei corridoi ecologici di connessione periurbana;
 - riservare, per le zone di raccolta e gestione dei rifiuti (isole ecologiche, area per lo stoccaggio dei rifiuti ecc.) aree che siano non visivamente percettibili da utenti e fruitori dotandole di fasce di mitigazione con vegetazione ad alto fusto e con siepi per mitigare l’impatto visivo delle stesse e ridurre la trasmissione di odori;
 - realizzare per la pubblica illuminazione impianti a basso consumo e/o alimentate con energie rinnovabili anche in applicazione della LR n. 15/2005 “misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”;
 - utilizzare in riferimento ai corpi di fabbrica forme, (coperture, volumi, attacchi a terra, linee compositive, aperture, ecc.), dimensioni, tecnologie costruttive e materiali legati ai caratteri insediativi e ambientali del luogo, prevedendo preferibilmente per i prospetti esterni dei corpi di fabbrica in progetto rivestimenti ad intonaco e tinteggiature con coloriture tenui e/o bianche;
 - per quel che riguarda l’inquinamento acustico si faccia riferimento a quanto stabilito dalla Legge n. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” per i valori di livello equivalente in regime diurno e notturno e dal DPCM 14/11/1997 e dalla L.R. n. 3/2002.
 - l’approvazione del PdL, secondo quanto statuito dalla Legge Regionale n. 30/2016 modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 36/017 art. 25, sia preceduta da studi preliminari del suolo e sottosuolo nonché delle tecniche costruttive, imposte con le norme tecniche di attuazione, ovvero con prescrizioni in materia di costruzione dei manufatti edilizi, in sede di progettazione dei vespai, del sistema di ventilazione e cementi pozzolanici, ovvero materiali di origine vulcanica necessarie a dimostrare la bassa esposizione al gas RADON;
 - l’approvazione del PdL sia preceduto alla preventiva redazione di uno studio di compatibilità idraulica e idrologica che analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e valle delle aree interessate dimostri l’esistenza di adeguate condizioni di sicurezza idraulica per le opere in progetto come definite all’art. 36 delle NTA del PAI;
 - Al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della L.R. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”, si reputa opportuno prevedere :
 1. sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico-fognanti duali e impianti che riutilizzino acque e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche;
 2. sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi esterne mediante la riduzione del fenomeno di “isola di calore”, attraverso :
 3. la realizzazione degli involucri edilizi che diano ombra per ridurre l’esposizione alle radiazioni solari delle superfici circostanti mediante elementi architettonici, aggetti, schermature verticali integrate con

- la facciata esterna, schermature orizzontali, pergole, pensiline, coperture fisse a lamelle, pareti verdi, tetti verdi e coperture vegetalizzate ecc.;
4. l'impiego di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di riflessione;
 5. la realizzazione di percorsi pedonali in sede propria con pavimentazione costituite da materiali a basso coefficiente di riflessione per ridurre la temperatura superficiale ed ombreggiate da opportune schermature arbustive/arboree (selezionate per forma e dimensione della chioma) in modo da garantire e favorire la mobilità ciclabile e pedonale nelle ore calde;
 6. nel caso di utilizzo di F.E.R. per gli edifici di nuova costruzione si potrà inoltre fare riferimento alla circolare regionale n. 2/2011;
 7. di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive, che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
 8. di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);
- Per le fasi di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti è opportuno garantire :
 1. il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non compromettere la consistenza del suolo;
 2. la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
 3. l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;
 4. l'uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali, recinzioni, ecc.) che non compromettono le aree attigue a quelle d'intervento;
 5. al termine dei lavori lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc.) e il ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.
 - Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.
 - Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione Comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del D.Lgs 152/2006, punto 2).

Il Funzionario Incaricato
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Agr. Falcicchio Giuseppe

II DIRIGENTE DEL SETTORE

Lette e condivise le premesse innanzi riportate;

Vista la Legge Regionale n. 44/2012 modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 4/2014;

Visto il Regolamento Regionale n. 18/2013;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista e e condivisa la relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento;

Per tutto quanto esposto e per i provvedimenti consequenziali da parte degli uffici competenti;

DETERMINA

- di dichiarare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;
- di escludere il Piano di Lottizzazione in zona D/1 – comparti L-K del PRG alla località Parchi Calia nel Comune di Altamura dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di dare atto che il presente provvedimento è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS al Piano di Lottizzazione zona D/1 - Comparti L-K del P.R.G località Parchi Calia, fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al PdL in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- di dare atto che il Proponente e/o Autorità procedente non è esonerata dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS Regionale e all'Autorità procedente - Comune di Altamura Servizio Urbanistica al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 8 comma 6 della Legge Regionale n. 44/2012 in particolare "il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica";
- dispone di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sull'albo pretorio Comunale;
- di dare atto che eventuali comunicazioni al r.u.p. sono depositati presso gli uffici dell'autorità competente delegata.

Specificare, ai sensi dell'art. 183 c. 7 del T.U.E.L. che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non dev'essere trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.;

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art.3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla pubblicazione dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

**IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE: SVILUPPO E GOVERNO
DEL TERRITORIO
Dott. Arch. Giovanni Buonamassa**